

## **SERVIZIO NOVITA'**

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – Liberazione anticipata speciale – Inapplicabilità ai condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen. – Verifica della sussistenza della condizione ostativa – Individuazione del titolo di reato effettivamente in espiazione – Necessità – Ragioni - Conseguenza – Eventuale scioglimento del cumulo materiale o giuridico – Necessità.

La Prima Sezione della Suprema Corte ha affermato che, non avendo creato la disciplina dell'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, uno "status" di "detenuto pericoloso" che permea di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna, la verifica della sussistenza della condizione ostativa alla liberazione anticipata speciale (art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni con legge 21 dicembre 2014, n. 10), costituita dall'essere il richiedente condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 4 bis ord. pen., deve essere effettuata individuando il titolo di reato effettivamente in espiazione nel periodo in relazione a cui è chiesto il beneficio, con la conseguente necessità, a tal fine, di procedere all'eventuale scioglimento del cumulo materiale o giuridico.

*Sezione Prima Penale, Presidente A. Cortese, Relatore M.S. Di Tomassi, sentenza del 19 dicembre 2014 n. 3130, depositata il 22 gennaio 2015, P.G. E. Deleheaye (concl. Diff.)*